

romeoenergy

Condizioni Generali di Fornitura Luce e Gas – **Clienti DOMESTICI**

DEFINIZIONI

Addebito diretto SEPA (SDD): strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti in euro, che richiede la preventiva sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto ("SEPA CORE Direct Debit") o Mandato per Addebito Diretto tra Imprese ("SEPA Business-to-Business"), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario; **Area Personale:** l'area del sito internet www.romeoenergy.it dedicata al Cliente, attraverso la quale il Cliente può gestire alcuni servizi legati al Contratto (es. pagamenti, bollette, consensi privacy). La stipula del Contratto comporta la pre-registrazione del Cliente all'Area Personale, tramite credenziali fornite da Romeo via e-mail o sms. **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; **Autolettura**: rilevazione del Cliente della misura espressa dal totalizzatore numerico del Contatore, con conseguente comunicazione al Fornitore; **Bonus sociale**: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita come definiti dalla Del. ARERA n. 63/2021/R/com; **Cliente**: il Cliente finale, domestico, è il soggetto identificato nella Proposta di Contratto che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o il gas naturale e, qualora previsto, il servizio o prodotti aggiuntivi indicati nelle CTE; **Cliente titolare di Bonus Sociale**: il Cliente domestico che beneficia del Bonus sociale; **Cliente disalimentabile**: il Cliente per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la sospensione della Fornitura. **Cliente non disalimentabile**: il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; **Condizioni Tecnico Economiche o CTE**: documento contenente la descrizione dei corrispettivi e delle ulteriori condizioni della specifica proposta contrattuale di Romeo ad integrazione delle Condizioni Generali di Fornitura; **Condizioni Generali di Fornitura o CGF**: le presenti condizioni generali di fornitura, applicabili ai Clienti serviti nel mercato libero; **Condotte**: insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori uniti tra loro per il trasporto (**"Condotte di Trasporto"**) o per la distribuzione (**"Condotte di Distribuzione"**) del Gas. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo (cfr. art. 5 delle presenti CGF). **Contatore Gas**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di riconsegna del Gas al Cliente, volte a misurare il Gas prelevato. **Contatore Elettrico**: insieme di apparecchiature site presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, volte a misurare l'energia elettrica prelevata. **Contratto**: intero accordo composto dalla Proposta di Contratto, dalle CTE, dalle presenti CGF e, qualora applicabile, del servizio aggiuntivo eventualmente previsto, della Proposta di Contratto e dei relativi allegati; **Data di attivazione della fornitura**: data a partire dalla quale la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è in carico al Fornitore; **Data di stipula:** data in cui il Cliente, mediante la Proposta di Contratto debitamente compilata e firmata, conferma la propria volontà di essere fornito da Romeo; **Diritto di Ripensamento**: è la facoltà riconosciuta al Consumatore di sciogliersi unilateralmente dal Contratto, senza penalità e senza obbligo di motivazione, entro un termine prestabilito dal Codice del Consumo e nei modi e termini di seguito definiti nel paragrafo "Diritto di Ripensamento"; **Distributore Elettrico**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Distributore Gas**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente; **Fornitore o Romeo**: è Romeo Energy S.r.l. (C.F. e P. IVA 03165080783) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in C.da Sant'Irene Z.I. area urbana Rossano 87064 Corigliano-Rossano (CS); **Fornitore del Servizio di Default**: fornitore del servizio di default di distribuzione ai sensi del Titolo IV, Sez. 2 del TIVG; **Impresa di Distribuzione o Distributore**: società responsabile del trasporto del gas e/o dell'energia elettrica sulla rete locale, a seconda dei casi, o altro soggetto identificato dalla normativa applicabile; **Modulo ripensamento**: modulo contrattuale per l'esercizio del Diritto di Ripensamento di cui al successivo art. 5; **Offerte PLACET**: le offerte a Prezzo Libero a condizioni equiparate di Tutela disciplinate dall'Allegato A della Del. ARERA n. 555/17/R/com ovvero dalla Del. ARERA n. 100/2023/R/com; **OTP** (One-Time Password): modalità attraverso la quale viene inviato al Cliente una e-mail/sms contenente un link che rimanda ad una pagina web all'interno della quale il Cliente troverà la documentazione contrattuale e dove potrà confermare e/o rifiutare e/o modificare la Proposta di Contratto, seguendo la procedura on line e procedere alla sottoscrizione, trattandosi di una firma elettronica avanzata, tramite una password temporanea generata automaticamente e inviata al firmatario tramite SMS o e-mail. **Parti**: Romeo e il Cliente; **Pertinenze**: locale utilizzato dal Consumatore e distinto dall'abitazione alimentato da autonomo POD. P**OD e/o PDR non disalimentabile/i**: Punto/i di fornitura definiti come "punto di riconsegna non disalimentabile" ai sensi del TIMG o "clienti finali non disalimentabili" ai sensi del TIMOE; **Proposta di Contratto**: la proposta formulata dal Cliente per la conclusione del Contratto con Romeo; **Punto/i di fornitura (PdF)**: punto/i di prelievo di energia elettrica (POD) e/o di riconsegna del gas naturale (PDR); **Punto/i di Prelievo (POD)**: punto/i di prelievo dell'energia elettrica su cui è installato il Contatore, come indicato/i nella Proposta di Contratto; **Punto/i di riconsegna (PDR)**: punto/i di prelievo del gas naturale presso cui è installato il Contatore, come indicato nella Proposta di Contratto; **PDR smart meter**: PDR dotato di Contatore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratteriz-

zato da tentativi di lettura mensili; **Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas**: il servizio di somministrazione di Gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, riservato ai clienti con i requisiti previsti dalle Delibere ARERA n. 100/2023/R/com e n. 102/2023/R/com; **Servizio di Maggior tutela**: il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 73/07 e dell'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17; **Servizi di ultima istanza**: i) per il gas naturale, servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; (ii) per l'energia elettrica, servizio di maggior tutela e servizio a tutele graduali clienti domestici non vulnerabili; **SII**: Sistema Informativo Integrato; **Sito Web**: il portale internet www.romeoenergy.it; **Supporto durevole**: qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti; **Subentro**: attivazione della fornitura da parte di un nuovo utente in seguito alla cessazione del contratto da parte dell'utente precedente, con disattivazione del contatore; equivale quindi a una prestazione di attivazione. **Switching**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Romeo per il PdF/i PdF oggetto del Contratto; **Trasporto**: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdF del cliente finale. **Uso Domestico**: PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicendarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto del Contratto a parità di venditore (Voltura Mortis Causa, Voltura per Incorporazione Societaria o Voltura ordinaria). Voltura con cambio fornitore: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicendarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto del Contratto con contestuale cambio fornitore secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 135/2021/R/eel. del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito Arera in data 02 aprile 2021 e s.m.i; **Voltura Mortis Causa**: la Voltura in cui il Cliente chiede di avvicendarsi a un precedente intestatario in qualità di successore mortis causa; **Voltura Ordinaria**: la Voltura a parità di venditore diversa dalla Voltura Mortis Causa e dalla Voltura per Incorporazione Societaria. **Voltura per Incorporazione Societaria**: la Voltura in cui il Cliente richiedente è una società che ha incorporato un'altra società precedentemente intestataria del PdF/i PdF oggetto del Contratto.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 37/2008: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61; **Del.102/2016/R/com**: Del. Arera del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito Arera in data 11 marzo 2016 e s.m.i.; **Del. 135/2021/R/eel**: Del. Arera n. 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito Arera in data 02 aprile 2021 e s.m.i.; **Del. n. 302/2016/R/com**: Del. Arera approvata in data 9 giugno 2016 e pubblicazione il 10 giugno 2016 come modificata e integrata dalle delibere Arera n. 783/2017/R/com e 250/2023/R/com; **Delibere n. 646/2015/R/eel**: Del. Arera approvata il 22 dicembre 2015 e pubblicata sul sito di Arera il 22 dicembre 2015; **Delibere 574/2013/R/gas**: Del. approvata da Arera il 12 dicembre 2013 e pubblicata sul sito di Arera il 13 dicembre 2013; **Del. 100/2023/R/com**: Del. approvata da Arera il 14 marzo 2023 e pubblicata sul sito ARERA il 17 marzo 2023; **Del. n.102/2023/R/gas**: Del. approvata da Arera il 14 marzo 2023 e pubblicata sul sito Arera il in data 17 marzo 2023 e s.m.i. Del. ARG/elt 104/11: Del. Arera del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i.; **Del. 85/2024/R/gas**: Del. Arera del 19 marzo 2024, pubblicata sul sito Arera in data 20 marzo 2024 e s.m.i.; **Del. n. 138/04**: Del. Arera del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito Arera in data 31 Luglio 2004 e s.m.i.; **Del. 487/2015/R/eel**: Del. Arera n. 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito Arera in data 19 ottobre 2015 e s.m.i.; **TIBEG**: Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici approvato con Del. Arera 402/2013/R/com del 26 settembre 2013 e pubblicata sul sito Arera in data 30 settembre 2013 e s.m.i.; **Codice Civile o c.c.**; il testo del c.c. approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i.; **Codice del Consumo**: approvato con D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i; **Codice in materia di protezione dei dati personali**: D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i.; **Codice di condotta commerciale o CCC**: approvato con Del. Arera 426/2020/R/com e pubblicata sul sito Arera in data 29 ottobre 2020 e s.m.i per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali; **RQDG**: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 approvato con Delibera Arera n. 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito Arera in data 27 dicembre 2019 e s.m.i.; TICO: Testo Integrato Conciliazione approvato con Del. Arera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito Arera in data 6 maggio 2016 e s.m.i.; **TIF**: Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Del. Arera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016 e pubblicata sul sito Arera in data 5 agosto 2016 e s.m.i; **TIME**: Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027; **TIMG**: Testo Integrato Morosità Gas adottato con Del. Arera ARG/gas 99 del 21e pubblicata sul sito Arera in data 29 luglio 2011 e s.m.i; **TIMOE**: Testo integrato della morosità elettrica adottato con Del. Arera 258/2015/R/com e pubblicata sul sito Arera in data 04 giugno 2015 e s.m.i.; **TIQD**: Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 come approvato dalla Del. Arera 17/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito Arera in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. **TIQV**: Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Del. Arera 413/16/R/com e pubblicata sul sito Arera in data 22 luglio 2016 e s.m.ie ss.mm. e ii. **TIS**: Testo Integra-

to Settlement, Allegato A della Del. Arera ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009 e pubblicata sul sito Arera in data 04 agosto 2009 e s.m.i. **TISIND**: Testo Integrato Sistema Indennitario approvato cin Del. Arera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017e pubblicata sul sito Arera in data 4 agosto 2017 e s.m.i.; **TIRV**: Testo Integrato del Ripristino Volontario, approvato con Del. Arera 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito Arera in data 7 aprile 2017 e s.m.i.; **TIV**: Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A della Del. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023 e pubblicata sul sito Arera in data 4 agosto 2023 e s.m.i. e s.m.i. **TIVG**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Del. Arera ARG/gas 64/09 del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito Arera in data 17 marzo 2023 e s.m.i.; **Del. Arera 569/2018/R/com** pubblicata sul sito Arera in data 14 novembre 2018 e s.m.i, che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**Disciplina della prescrizione**);
Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGF) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale presso il/i Punto/i di fornitura del Cliente. **1.2** La fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è disciplinata dalle presenti "Condizioni Generali di Fornitura per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale per il mercato libero" (CGF), nonché dalle "Condizioni Tecnico Economiche" (CTE), che unitamente alla Proposta di Contratto e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CTE, queste ultime devono ritenersi prevalenti. **1.3** Ai sensi del Contratto, Romeo si impegna a somministrare al Cliente l'energia elettrica e/o il gas naturale, nelle quantità e secondo le caratteristiche di prelievo indicate nella Proposta di Contratto. Il Cliente si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da Romeo tutti i quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale necessari al proprio fabbisogno, presso il/i Punto/i di fornitura dove è installato il Contatore nei termini e alle condizioni del presente Contratto. Il Cliente si impegna a prelevare quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale entro i limiti eventualmente previsti nella CTE. **1.4** Ogni eventuale variazione del/i Punto/i di fornitura e/o degli impegni di capacità e/o dei quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale prelevati rispetto a quanto previsto nelle CTE e dichiarato dal Cliente nella Proposta di Contratto, dovrà essere preventivamente concordata con Romeo e sarà, comunque, subordinata all'accettazione da parte di Romeo e dell'Impresa di Distribuzione. Restano a esclusivo carico del Cliente eventuali oneri e/o corrispettivi che l'impresa di Distribuzione dovesse richiedere in conseguenza delle predette variazioni. **1.5** In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nella Proposta di Contratto e quelli risultanti all'Impresa di Distribuzione o nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, Romeo si riserva di utilizzare le informazioni rese dall'Impresa di Distribuzione o del SII.**1.6** La consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte di Romeo avverrà all'uscita del Contatore alle condizioni di esercizio della rete a cui il/i Punto/i di fornitura è/sono allacciato/i, con riferimento all'energia elettrica in bassa tensione o media tensione, e/o con riferimento al gas naturale in bassa pressione, salvo indicazioni differenti dell'Impresa di Distribuzione. **1.7** Qualora il Cliente abbia optato nella Proposta di Contratto per la somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale, si applicheranno integralmente le presenti CGF. Qualora il Cliente abbia optato esclusivamente per la somministrazione di energia elettrica o per la somministrazione di gas naturale, si applicheranno le disposizioni delle presenti CGF ad esse specificatamente applicabili. **1.8** Il Cliente, durante la vigenza del Contratto, potrà modificare la dichiarazione relativa a "abitazione di residenza", in tal caso Romeo applicherà gli eventuali conseguenti oneri di sistema e tributi. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Romeo al Distributore. Relativamente all'energia elettrica si specifica che, in merito alla tipologia d'uso di uno o più POD, verrà considerato quanto dichiarato dal Cliente nel Contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del Distributore, Romeo considererà valide le dichiarazioni del Cliente - delle quali il Cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al Distributore la variazione di tipologia d'uso. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, Romeo potrà altresì addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare. Romeo potrà addebitare al Cliente gli oneri amministrativi richiesti dal Distributore per variazioni comunicate dal Cliente ai sensi del TIC. **1.9** Il Cliente, nel caso in cui ricada in una delle condizioni di vulnerabilità previste dal D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), ha diritto di identificarsi come tale ai sensi della Del. 102/2023/R/gas ARERA e di scegliere la fornitura nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas a condizioni contrattuali ed economiche definite da ARERA medesima.

2. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente dichiara e garantisce a Romeo che: **(i)** il/i Punto/i di fornitura indicato/i nella Proposta di Contratto risulta/no già adeguatamente collegato/i alle reti di distribuzione locale (nei casi diversi dai nuovi allacci) e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta vigente e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici; **(ii)** i propri impianti sono adeguati ai propri fabbisogni e conformi alla normativa di volta in volta vigente in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche e manleva Romeo da ogni responsabilità a riguardo; **(iii)** ha legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti; **(iv)** non ha morosità pregresse relativamente a precedenti rapporti di fornitura con altri operatori e/o con l'Impresa di Distribuzione; **(v)** il codice fiscale fornito in sede di stipula del Contratto è corretto in ogni sua parte; **(vi)** non ha subito protesti e/o iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti; Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da "i" ad "vi" e, in caso di dichiara-

zione false o inesatte, manleva e tiene indenne Romeo da ogni responsabilità derivante dalla suddetta dichiarazione. Restano a intero carico del Cliente tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi in genere che Romeo fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente. **2.2** In tutti i casi ove le opere e/o gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alle dichiarazioni richiamate ai punti "i" e "ii" del precedente art. 2.1, il Cliente si obbliga a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In tal caso, il Cliente stesso prenderà accordi direttamente con il Distributore, consentendo a Romeo di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta di Romeo, la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, Romeo potrà richiedere al Distributore di sospendere la somministrazione sino a quando il Cliente non avrà rimediato all'irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il Cliente non provveda a porre rimedio entro dieci (10) giorni lavorativi dall'accertamento dell'irregolarità, Romeo avrà comunque la facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. È fatto salvo il diritto per Romeo al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi. **2.3** Romeo si riserva altresì la facoltà di richiedere al Cliente le somme da quest'ultimo eventualmente dovute al Fornitore del Servizio di Default distribuzione gas, all'Impresa di Distribuzione o l'eventuale indennizzo CMOR di cui al TISIND richiesto da un precedente fornitore. **2.4** In caso di richiesta di Voltura, il nuovo Cliente deve presentare a Romeo: a) l'apposita modulistica compilata e firmata, unitamente alla copia del documento di identità; b) documento o dichiarazione di legittimo possesso/detenzione dell'immobile per il quale si chiede la fornitura in base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n.147/2014, convertito con L. n. 80/2014 (Piano Casa); c) dichiarazione di estraneità all'eventuale debito del Cliente uscente. In assenza della documentazione richiesta Romeo non darà esecuzione alla richiesta di voltura. In caso di invio completo della documentazione, Romeo darà esecuzione alla richiesta di voltura e il Contratto con il Cliente si intenderà concluso e perfezionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle presenti CGF. In assenza di dichiarazione di estraneità di cui al punto b), Romeo si riserva di addebitare al Cliente i corrispettivi previsti dal Contratto con riferimento ai prelievi di energia elettrica e/o gas naturale rilevati/stimati a partire dalla data di occupazione dell'immobile, come indicata nella documentazione dallo stesso inviata, anche in caso di rifiuto della Voltura Ordinaria da parte di Romeo ai sensi degli articoli 4 e 10 delle presenti CGF. Con riferimento alle forniture di energia elettrica, nel caso in cui il vecchio Cliente (volturato) non fosse già cliente Romeo, sarà comunque possibile per il nuovo Cliente (volturante) presentare a Romeo una richiesta di Voltura con contestuale cambio di fornitore. In ogni caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al nuovo Cliente coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/ com e Del. 135/2021/R/eel e ss.mm.ii.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta di Voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di Voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il Punto di fornitura interessato e alla contestuale risoluzione contrattuale verso il SII. **2.5** Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica e/o il gas naturale non potranno essere utilizzati in siti diversi da quelli previsti nella Proposta di Contratto, né ceduti sotto qualsiasi forma a terzi ad esclusione, con riferimento all'energia elettrica, del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili. **2.6** L'energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per gli usi descritti nella Proposta di Contratto o, per quanto concerne il gas naturale, nella dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 7 del TISG (che, in caso di contrasto, prevale sul Contratto) e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Eventuali diversi usi dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con Romeo.

3. DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E GAS: MANDATI DEL CLIENTE

3.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a Romeo e per tutta la durata del Contratto: **(a)** mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di Trasporto relativo al/i PdF con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato da Romeo con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto; **(b)** mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto; **(c)** mandato senza rappresentanza per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al/ai Punto/i di fornitura. **3.2** Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari alla conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. 3.3 Romeo, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del c.c., risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti da (a) a (c) di cui al punto 3.1. **3.4** Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti a Romeo con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'art. 1717 c.c. **3.5** Il Cliente è consapevole che la regolazione vigente impone una serie di obblighi nei suoi confronti tra cui: **(a)** non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari; **(b)** permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Contatori; **(c)** non manomettere le apparecchiature dell'Impresa di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; **(d)** pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dall'Impresa

di Distribuzione. Salva diversa previsione, tali corrispettivi saranno pagati da Romeo e riaddebitati in bolletta da parte di quest'ultimo al Cliente; (e) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto. **3.6** Il Cliente, inoltre, si impegna a: **(a)** conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale; **(b)** porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale; **(c)** a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Connessione e del Contratto di Distribuzione e a tenere indenne Romeo in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto. **3.7** È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore ove previsto dalla normativa vigente. **3.8** Il trasporto del gas naturale fino al/ai PDR avverrà a cura dell'Impresa di Distribuzione in esecuzione di opportuni accordi che Romeo s'impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta vigente. A sua volta, il Cliente s'impegna a prestare a Romeo tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell'inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.
3.9 Qualora Romeo operasse in qualità di sola controparte commerciale e si avvalesse, pertanto, di soggetti terzi in qualità di utente del trasporto e del dispacciamento elettrico e/o utente del servizio di distribuzione gas, in conseguenza dell'eventuale risoluzione del contratto tra Romeo e l'utente del trasporto e dispacciamento e/o l'utente della distribuzione anche il presente Contratto dovrà intendersi risolto limitatamente alla fornitura interessata e in tale caso: **(a)** il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalle Dell. 138/04 (GAS) e 487/2015/R/eel (EE) e ss.mm.ii., che saranno successivamente comunicati; **(b)** la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il servizio di ultima istanza previsto dalla regolazione vigente.

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DURATA E CONDIZIONE SOSPENSIVA

4.1 Il Cliente può formulare la Proposta di Contratto: a) compilando e fornendo, ove richiesta, copia del proprio documento di identità, e firmando: **(i)** l'apposito modulo cartaceo in tutte le sue copie o **(ii)** il modulo elettronico tramite Otp. La selezione dell'opzione che consente di formulare la Proposta di Contratto tramite Otp si intende "sottoscrizione" agli effetti del Contratto. In caso di formulazione tramite Otp, Romeo invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale e ogni altra comunicazione relativa al Contratto - eccetto per le comunicazioni per le quali la legge o il Contratto preveda una modalità specifica di invio – in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente. La Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro il suddetto termine, Romeo comunicherà la propria accettazione, ovvero il proprio rifiuto che potranno pervenire sia per iscritto a mezzo posta, a mezzo e-mail, sia mediante altro supporto durevole oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'Art. 1327 Codice Civile. **4.2** In caso di accettazione da parte di Romeo, il Contratto si intende perfezionato e ha durata indeterminata salvo il diritto di recesso di cui all'art 6. **4.3** Il Contratto si intende eseguito con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche variabili in base alla tipologia di operazione richiesta. La data di inizio sarà comunicata dal Fornitore al Cliente mediante lettera di benvenuto o altro mezzo idoneo (APP, e-mail) e indicata in fattura. In caso di cambio fornitore, la fornitura inizierà entro la prima data utile e comunque, indicativamente, il primo giorno del secondo mese successivo alla stipula del Contratto e comunque non oltre il primo giorno del terzo mese successivo, subordinatamente alla correttezza dei dati forniti e all'esito positivo della procedura presso il Distributore. L'esecuzione del Contratto sarà avviata solo dopo il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui all'art. 5, salvo espressa richiesta di esecuzione anticipata da parte del Cliente. In tal caso, il Fornitore potrà attivare la fornitura anche prima del predetto termine, fermo restando che il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi relativi al periodo eventualmente fruito. In caso di nuova attivazione, si applicano le tempistiche previste dal TIQD per l'energia elettrica e il RQDG per il gas, salvo quanto indicato nel preventivo del Distributore. In caso di ripensamento di cui all'art. 5, e ove l'attivazione non sia annullabile, la fornitura sarà mantenuta solo per il tempo necessario alla cessazione o a un nuovo cambio fornitore, con addebito dei relativi corrispettivi. **4.4** In caso di Voltura con cambio fornitore, la fornitura sarà attivata secondo quanto previsto dalla Del. 135/2021/R/EEL, generalmente entro 5 giorni lavorativi. Per le volture senza cambio fornitore, si applicano per l'elettricità le tempistiche indicate nella Del. 102/2016/R/COM (entro 2 giorni lavorativi); per il gas le tempistiche indicate nella delibera Del. 398/2014/R/EEL (entro 2 giorni lavorativi). Il Cliente sarà informato per iscritto, conformemente alla normativa vigente, in merito a eventuali variazioni della data di attivazione. **4.5** In assenza del buon esito o comunque in presenza di disallineamenti tra i dati anagrafici forniti e quelli in possesso dei Distributori, il Contratto non potrà avere esecuzione per causa non imputabile a Romeo e lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Romeo. Sarà cura di Romeo contattare il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini della sottoscrizione di una nuova proposta di contratto. **4.6** Salvi i casi specificatamente previsti dalla normativa applicabile, l'accettazione della Proposta di Contratto e, quindi, l'attivazione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento ai PdF e alle condizioni tecniche indicati nella Proposta di Contratto da parte di Romeo è sospensivamente condizionata al realizzarsi delle seguenti condizioni: **(a)** esito positivo della procedura di switching, nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore; **(b)** efficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Distribuzione e degli eventuali ulteriori contratti applicabili con l'Impresa di Distribuzione a cui gli impianti del Cliente si trovano allacciati; **(c)** ottenimento da parte del Cliente e di Romeo delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità; **(d)** rilascio della garanzia, ove richiesto, nei termini definiti all'art. 11; **(e)** esito positivo

delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente. Il Cliente è consapevole che tali verifiche saranno svolte, anche da parte di società terze specializzate, anche mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell'art. 30 ter lett. b-ter del D. lgs. 141/2010, come integrato dalla L. 124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di protezione dei dati personali; **(f)** trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso; **(g)** nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto su conto corrente bancario con SDD, la correttezza delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro coerenza con l'intestatario del conto, la correttezza dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente buon esito della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto; resta inteso che la medesima condizione sospensiva verrà applicata anche agli ulteriori metodi di pagamento ricorrenti, qualora previsti nelle CTE (ad es. PayPal, Carta di Credito, bonifico); (h) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, verifica dell'avvenuto pagamento degli oneri richiesti dal Distributore per l'interruzione per morosità eventualmente in precedenza eseguita e, a fronte di preventivo, degli oneri di nuovo allaccio o subentro; **(i)** verifica da parte di Romeo circa la correttezza della partita IVA e/o Codice Fiscale comunicati dal Cliente; **(j)** il PdF non sia sospeso per morosità; **(k)** l'assenza di richieste di sospensione per morosità del PdF nei dodici mesi precedenti alla data di richiesta di switching; **(l)** l'assenza di richieste di indennizzo CMOR ai sensi del TISIND in corso per il PdF; **(m)** la non provenienza del PdF dai servizi di ultima istanza; **(n)** l'assenza di ulteriori richieste di switching, eseguite nei dodici mesi precedenti alla data di richiesta di switching necessaria a dare efficacia al Contratto; **(o)** la classificazione del Contatore gas quale "accessibile"; **(p)** l'assenza di segnalazione, da parte del Distributore, di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità sul medesimo o altro PdF con riferimento al Cliente, per i quali risultino ancora eventuali importi insoluti; **(q)** l'assenza di segnalazione, da parte del Distributore, di precedenti iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR con riferimento al Cliente, per i quali risultino ancora eventuali importi insoluti; **(r)** in caso di Voltura mortis causa, la mancata conferma dello stesso metodo di pagamento del precedente intestatario, ovvero la mancata scelta di un diverso metodo di pagamento previsto all'interno delle CTE; **(s)** nel caso di Voltura Ordinaria, l'indicazione in fase di stipula del Contratto di una data di decorrenza non successiva al sessantesimo giorno solare successivo alla data di stipula; **(t)** esito positivo della chiamata di controllo qualità ovvero il processo di verifica per valutare la qualità del servizio per assicurare il rispetto degli standard aziendali e l'esistenza della volontà del consumatore di aderire all'offerta commerciale sottoscritta. Nel caso di Cliente di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del Contratto, Romeo si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso, ai sensi del TIMG e del TIMOE, Romeo sarà informata dal SII e ss.mm.ii., in merito a: i. (GAS/EE) eventuale chiusura del PdF a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; ii. (GAS/EE) eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il PdF; iii. (GAS/EE) mercato di provenienza del PdF, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v. (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; vi. (GAS) accessibilità o meno del PDR. Qualora, al ricevimento di tali informazioni, Romeo decida di revocare lo switching, verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore. **4.7** Qualora si verifichino le condizioni di efficacia del Contratto di cui al punto 4.6, Romeo, entro il quarto (4) mese successivo alla data di stipula del Contratto, confermerà al Cliente l'attivazione della fornitura. Qualora invece le citate condizioni di efficacia non si verifichino, Romeo, entro il quarto (4) mese successivo alla data di conclusione del Contratto, informerà il Cliente mediante comunicazione scritta che non darà esecuzione al Contratto. Pertanto, gli effetti dell'eventuale recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Resta inteso che Romeo potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia del Contratto anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le predette condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse.

5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Nel caso in cui la Proposta di Contratto sia formulata da un Consumatore o Condominio attraverso: **(i)** tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio Otp); **(ii)** o fuori dai locali commerciali di Romeo, il Cliente Consumatore potrà esercitare il proprio Diritto di Ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, senza sostenere alcun onere aggiuntivo né obbligo di motivazione, **entro 14 (quattordici) giorni** dalla sua conclusione, dandone comunicazione a Romeo mediante raccomandata A/R inviata alla Romeo Energy S.r.l., C.da Sant'Irene Z.I. area urbana Rossano - 87064 Corigliano-Rossano (CS), o a mezzo e-mail: servizioclienti@romeoenergy.it o secondo le modalità indicate all'interno del modulo di ripensamento e di quanto indicato nel Sito Web. **5.2** Il termine di quattordici (14) giorni è esteso a trenta (30) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di: **(i)** visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Consumatore; **(ii)** escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, ai sensi dell'art. 12.4 del CCC. **5.3** Il Cliente Consumatore potrà esercitare il proprio Diritto di Ripensamento, utilizzando, a propria scelta: 1) il modulo di ripensamento disponibile sul sito Web di Romeo; 2) inviando una e-mail a Romeo all'indirizzo servizioclienti@romeoenergy.it; 3) inviando una PEC all'indirizzo info@pec.romeoenergy.it. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. Resta

inteso che, qualora il Cliente non richieda espressamente che Romeo avvii le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del Diritto di Ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. **5.4** Il Cliente che richieda espressamente l'avvio dell'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del Diritto di Ripensamento potrà comunque esercitare, entro il predetto termine, il proprio Diritto di Ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Romeo ai sensi degli articoli 3 e 13 nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto fino al momento della cessazione della fornitura. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito da Romeo, ovvero una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non avrà più diritto di esercitare il Diritto di Ripensamento. Resta inteso che la richiesta da parte del Cliente di avviare le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del temine per l'esercizio del Diritto di Ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati al successivo art. 4.3, ma non garantisce l'avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del Diritto di Ripensamento. **5.5** Qualora il Cliente eserciti il Diritto di Ripensamento: **(i)** ove Romeo, alla data di esercizio di tale diritto, non abbia ancora avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente fornitore o, qualora il contratto con quest'ultimo fosse stato sciolto, nell'ambito dei servizi di ultima istanza previsti dalla regolazione vigente; **(ii)** ove, invece, Romeo, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita da Romeo per il solo tempo necessario al fine di cambiare fornitore o di provvedere alla chiusura del PdF. Ove l'esercizio del Diritto di Ripensamento sia diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdF, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Romeo, che provvederà, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dal TIQC e dalla RQDG.

6. DIRITTO DI RECESSO

6.1 Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni), in conformità all'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (così come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com). Qualora il Cliente eserciti il recesso al fine di cambiare fornitore dovrà avvalersi del nuovo venditore. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Qualora, invece, il suddetto diritto di recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il Cliente sarà tenuto ad inoltrare la comunicazione di recesso a mezzo raccomandata A/R o PEC direttamente a Romeo con preavviso non inferiore ad un (1) mese. Romeo potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal Contratto, anche nel caso di Servizio di Tutela della Vulnerabilità, con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile inviando al Cliente una comunicazione a mezzo raccomandata o PEC. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul PdF, Romeo potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. **6.2** Resta inteso che, ad esclusione dei casi di cui all'art. 5, qualora il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore o al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati oppure nel caso di recesso da parte di Romeo oppure il Contratto venga risolto ad esempio per il venir meno, in capo al Cliente, della piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino alla data di efficacia della voltura o del cambio fornitore o della voltura con cambio fornitore o di attivazione dei servizi di ultima istanza o della disalimentazione del PdF. Per la fornitura di gas naturale, qualora il Cliente eserciti il recesso per cessazione della fornitura con contestuale disalimentazione della stessa, in caso di negato accesso al Contatore per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto a effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disalimentazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva in alternativa di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di richiesta di cessazione della fornitura da parte del Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR e/o interruzione da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente. **6.3** L'esercizio da parte di Romeo o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 3 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. **6.4** In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 210/2021 e dal CCC, relativamente alla sola fornitura di energia elettrica e se previsto nelle CTE, qualora il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a prezzo fisso e a tempo determinato e cessi il rapporto contrattuale con Romeo anticipatamente rispetto alla durata dell'offerta (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di recesso per cambio fornitore, voltura verso altro soggetto, richiesta di chiusura del punto di fornitura, ovvero per altra causa di cessazione del rapporto imputabile al Cliente), Romeo potrà richiedere il pagamento di un importo a titolo di corrispettivo per recesso anticipato il cui valore massimo è definito nelle CTE. In questo caso, il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo per ognuno dei PdF per cui esercita il recesso. Fermo restando il valore massimo definito nelle CTE, detto corrispettivo sarà parametrato al valore dell'eventuale perdita economica subita da Romeo sulle singole forniture per le quali è esercitato il recesso e, per le offerte a prezzo composto, solo in relazione alla componente fissa del prezzo. La perdita economica sarà calcolata su base mensile per tutti i mesi residui rispetto alla durata dell'offerta, secondo la seguente formula:

$$Pe \times E \times M$$

dove:

- **Pe**: prezzo della componente energia (espresso in €/kWh)

definito nelle Condizioni Tecniche Economiche (CTE);
• **E**: quantitativo di energia (espresso in kWh) che sarebbe stato fornito nel periodo oggetto del mancato preavviso, calcolato sulla base dei consumi storici del Cliente o dei consumi previsti come indicati nella CTE;
• **M**: numero di mesi di mancato preavviso.
6.5 Romeo aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dal TIRV.

7. RILEVAZIONE DEI CONSUMI

7.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. A tal fine il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del Distributore onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo, nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati. **7.2** La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani di lettura migliorativi adottati dal Distributore e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. Segnatamente:
• **Per la fornitura di energia elettrica la frequenza dei tentativi di lettura è**:
- **giornaliera** per POD dotati di misuratori 2G;
- **almeno mensile** per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- **almeno quadrimestrale** per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
• **Per la fornitura gas, nel caso di Contatore non smart meter**, il TIVG prevede che la frequenza è fissata in:
- **1** (un) tentativo all'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- **2** (due) tentativi all'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/ anno (uno nel periodo aprile-ottobre e uno in novembre-marzo);
- **3** (tre) tentativi all'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/ anno (uno nel periodo novembre-gennaio, uno in febbraio-aprile e uno in maggio-ottobre);
- **1** (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Se il Contatore Gas è dotato di un sistema smart meter (che consente la telelettura e telegestione del Contatore indipendentemente dai consumi annui) allora:
• **Contatore di classe G4 o G6**, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; ii) in subordine, fino a uno dei primi 3 (tre) giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento;
• **Diversi da quelli precedenti**, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.
Nel caso della fornitura gas, il Distributore darà evidenza di eventuali tentativi di raccolta della misura non andati a buon fine, rilasciando una nota informativa cartacea invitando il Cliente a comunicare l'eventuale autolettura.
7.3 Ai sensi del TIF, Romeo mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in bolletta.
7.4 Il Cliente titolare di:
• **POD** trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere a Romeo l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
• **PDR** dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.
7.5 Romeo comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. **7.6** In caso di mancata lettura di un Contatore gas accessibile non smart meter entro i termini suddetti, Romeo riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo la normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore locale competente.

8. FATTURAZIONE E INDENNIZZI

8.1 I consumi rilevati come indicato all'Art. 7 che precede saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. **8.2** La frequenza di fatturazione, sia per la somministrazione di energia elettrica che di gas naturale è mensile, salvo diversa indicazione contenuta nelle CTE. Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Le bollette saranno emesse sulla base dei consumi effettivi rilevati dall'Impresa di Distribuzione ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura, ove prevista. **8.3** Sulle bollette e sul sito internet www.romeoenergy.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta, salvo il caso di non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore. L'autolettura validata è efficace ai fini dell'emissione della bolletta di conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.
8.4 Romeo comunica al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. **8.5** In assenza delle letture effettive e delle autoletture, ovvero in caso di non verosimiglianza delle stesse con il comportamento di consumo del Cliente, le bollette saranno emesse in stima sulla base dei dati storici di consumo dell'utente e del consumo annuo dichiarato nella Proposta di Contratto, dell'andamento climatico, della tipologia d'uso, nonché di eventuali altri dati in possesso di Romeo. In ogni caso, sono fatti salvi eventuali successivi conguagli qualora i consumi effet-

tivi differiscano dai consumi fatturati in stima o rettifichino consumi effettivi. Romeo si riserva la facoltà di variare la frequenza di fatturazione, dandone specifica comunicazione al Cliente con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza della variazione, secondo quanto previsto dall'art. 16.3. **8.6** Ove il Contratto preveda l'applicazione di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica suddivisi per fasce orarie, ma l'Impresa di Distribuzione metta a disposizione di Romeo un dato di consumo aggregato, Romeo ripartirà sulle fasce il consumo aggregato del Cliente in modo proporzionale alle ore comprese in ciascuna fascia nel periodo di competenza della fatturazione.
8.7 La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre:
• Il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di recapito della bolletta in formato dematerializzato;
• L'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
8.8 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, Romeo emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore. Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in bolletta entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta stessa, ovvero nel diverso termine eventualmente indicato da Romeo nella Proposta di Contratto e con le modalità nella medesima indicate. **8.9** In caso di emissione in formato elettronico, la bolletta sarà inviata al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di stipula e/o saranno disponibili sull'area web personale accessibile gratuitamente dal sito www.romeoenergy.it o attraverso APP, in formato pdf scaricabile. In caso di emissione in formato cartaceo la bolletta sarà inviata al Cliente all'indirizzo da questo indicato, mentre gli "Elementi di dettaglio" saranno disponibili sull'area web personale accessibile gratuitamente dal sito www.romeoenergy.it o attraverso APP, in formato pdf scaricabile. **8.10** In caso di mancato rispetto del termine di emissione delle bollette, ai sensi del TIF, Romeo erogherà al Cliente un indennizzo automatico: **(i)** per le bollette di periodo, in occasione della prima bolletta utile, di valore pari a: **a)** 6 (sei) euro nel caso in cui la bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al precedente articolo 8.2; **b)** l'importo di cui al precedente punto a) maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione; **c)** 40 (quaranta) euro se l'emissione della bolletta avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo; d) 60 (sessanta) euro se l'emissione della bolletta avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo; **(ii)** per le bollette di chiusura, all'interno delle stesse, di valore pari a: a) 4 (quattro) euro, nel caso in cui la bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al precedente art. 8.7; **b)** l'importo di cui al precedente punto i. maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo previsto. **8.11** Il Cliente avrà diritto altresì, ai sensi della regolazione vigente, ad un indennizzo automatico: (a) (EE) nel caso di POD trattato per fasce ai sensi del TIS, di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi; (b) (GAS) nel caso di PDR smart meter, di ammontare pari a 10 (dieci) euro qualora il Distributore non effettui la raccolta dei dati di misura, ai sensi del TIVG, per: i) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; ii) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/ anno; (c) (GAS/EE) di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo di cui ai punti a) e b) dell'articolo 8.10 sarà corrisposto nella prima bolletta utile solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore al Fornitore. Nel caso c), invece, l'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura in ogni caso a valle del riconoscimento da parte del Distributore a Romeo.
8.12 Gli indennizzi automatici di cui ai commi precedenti saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) e di fatturazione (TIF). Resta inteso che Romeo applicherà gli importi di cui sopra così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.

9. PAGAMENTI

9.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a quindici giorni dalla data di emissione della stessa. **9.2** Romeo si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) Euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva bolletta. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di Romeo tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fattura successiva. **9.3** Il Cliente, senza costi aggiuntivi, salvo quanto indicato nelle CTE, nonché fatti salvi i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria banca, può effettuare il pagamento delle bollette tramite addebito diretto sul proprio conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), bonifico bancario, oppure tramite addebito su carta di credito, purché emessa da uno tra i circuiti Visa, Mastercard, bollettino postale, oppure online attraverso il sistema PayPal o altri circuiti eventualmente visualizzati sul sito web di Romeo. Sono escluse: carte di debito, prepagate e PostePay. In conformità alle applicabili previsioni normative relative alla regolazione dei pagamenti interbancari e senza pregiudizio per le altre previsioni di cui al presente articolo, qualora il Cliente abbia deciso di avvalersi della modalità di pagamento tramite SEPA Direct Debit (SDD), l'addebito in favore di Romeo avverrà mediante le procedure e le tempistiche previste dal sistema SDD. Il Cliente, pertanto, riconosce e accetta che tali dati saranno esplicitati direttamente ed unicamente all'interno delle rispettive bollette, anche per le finalità di cui alla normativa applicabile. Le Parti concordano, inoltre, che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili

alla fatturazione da parte di Romeo di quanto previsto dal presente Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore - rispetto alla data di effettiva regolazione - di quanto eventualmente prescritto dalla normativa applicabile. **9.4** Resta inteso che nei casi di mancato buon fine dell'addebito diretto SEPA (SDD) o dell'addebito su carta di credito o di qualsiasi altra forma di pagamento automatico pattuita, per qualsivoglia ragione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della banca, non correttezza dei dati, il Cliente si impegna a disporre senza ritardo il pagamento secondo le ulteriori modalità di pagamento indicate in bolletta e allo stesso saranno applicati 10 (Dieci) Euro per la gestione della morosità con la banca. **9.5** Nel caso di Cliente GAS titolare di Bonus sociale, Romeo è tenuto ad offrire la rateizzazione: **a)** per i clienti per i quali la periodicità di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato presente nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito presente nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti presenti nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; **b)** per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del Contatore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; **c)** per i Clienti con il Contatore accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; **d)** nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta prevista dal Contratto; e) nei casi di emissione di bollette contenenti importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. Nel caso di Cliente EE servito nel mercato libero titolare di Bonus sociale, Romeo è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione delle bollette prevista dal contratto; d) nei casi di emissione delle bollette contenenti importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. **9.6 Il Cliente servito nel mercato libero, qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE**, ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 9.4. e 9.5, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a: • bollette che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione; • bollette emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi. **9.7 Il Cliente servito nel mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale** ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di: **i)** mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione delle bollette definita contrattualmente, previsti ai commi 9.4 lett. d) e 9.5 lett. c); **ii)** emissione di bollette contenenti importi anomali così come previsti ai commi 9.4 lett. e) e 9.5 lett. d). **9.8** La possibilità di ottenere la **rateizzazione** sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) euro. 9.9 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. **9.10 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione** è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:

• Nei casi a), b) e c) dell'art. 9.4 e a) e b) dell'art.9.5, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
• Nei casi d) dell'art. 9.4, c) dell'art. 9.5 e a) dell'art. 9.7, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta;
• Nei casi e) dell'art. 9.4, d) dell'art. 9.5 e b) dell'art. 9.7, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

9.11 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di emissione delle bollette. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, Romeo ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. **9.12** Romeo ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente. **9.13** Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, Romeo provvederà ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione del piano di rateizzazione. **9.14** Nell'ipotesi di emissione della bolletta relativa a importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due (2) anni per i quali risulta maturata la prescrizione Romeo sarà tenuto a indicarlo in bolletta e il Cliente finale potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati. **9.15 Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio**, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA n. 229/01 da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre, al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le

bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10. **9.16** Con riferimento sia alla somministrazione di gas naturale, che di energia elettrica, Romeo riconoscerà, su richiesta del Cliente, la rateizzazione del pagamento del corrispettivo: **(i)** Clienti in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione; **(ii)** Clienti per i quali ci sia stata fatturazione di importi anomali come definiti dall'art. 9.1 e 9.2 del TIQV. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione dovrà darne comunicazione a Romeo, secondo le modalità indicate in bolletta, entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Romeo riconoscerà inoltre, su richiesta del Cliente titolare di bonus sociale, la rateizzazione nei casi di cui alla Delibera 584/2015/R/com. **9.17 Eventuali reclami o contestazioni** non sospenderanno l'obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti a Romeo ai sensi del Contratto. **9.18** In caso di pagamento effettuato dal Cliente non espressamente riferito al numero di fattura sottostante: **(i)** in presenza di più beni e/o servizi erogati da Romeo, gli importi versati andranno a coprire sino a capienza prioritariamente la fornitura dell'energia elettrica, la fornitura del gas naturale, la fornitura del servizio fibra, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, il Canone TV; **(ii)** per ciascuno dei beni e/o servizi sopra indicati, gli importi versati andranno a coprire sino a capienza prioritariamente le bollette con scadenza precedente.

10. SOSPENSIONE PER MOROSITA' – RISOLUZIONE:

10.1 Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi un (1) giorno solare dalla scadenza della fattura, Romeo procederà con la formale costituzione in mora del Cliente, mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), provvedendo ad intimare il pagamento delle bollette non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento (15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione o il diverso termine minimo previsto dalla normativa), in applicazione delle disposizioni del TIMG e del TIMOE. **10.2** Successivamente alla comunicazione di costituzione in mora di cui al comma **10.1**, il Cliente potrà comunicare a Romeo l'eventuale avvenuto pagamento, mediante invio di copia della ricevuta del versamento effettuato ai recapiti indicati nella comunicazione di sollecito. **Qualora il Cliente non provveda all'invio di predetta comunicazione**: **1.** per i POD/PDR non disalimentabili, Romeo avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Cliente per inadempimento e di inviare al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale per morosità richiedendo l'estinzione di responsabilità di prelievo c/o il POD/PDR secondo quanto previsto dalle Delibere ARERA 487/2015/R/eel e 77/2018/R/ gas e ss.mm.ii.; **2.** per i POD disalimentabili connessi in bassa tensione e per i quali sussistano le condizioni tecniche del Contatore per la riduzione della potenza, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, o il diverso termine minimo previsto dalla normativa applicabile, Romeo potrà richiedere la sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora da parte del Cliente, senza necessità di ulteriori comunicazioni il Distributore provvederà alla sospensione della fornitura per morosità; **3.** per i POD/PDR diversi da quelli di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora o il diverso termine minimo previsto dalla normativa applicabile, Romeo potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. **10.3** Nel caso in cui a seguito di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, Romeo si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato. **10.4** Per i POD/PDR di cui ai punti 2. e 3. del comma 10.2, qualora non fosse possibile eseguire l'intervento di sospensione della fornitura, Romeo si riserva il diritto di richiedere all'Impresa di Distribuzione l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura del POD/PDR, qualora fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD/PDR comporterà l'automatica risoluzione del Contratto di fornitura con il Cliente. **10.5** In tutti i casi di sollecito di pagamento, costituzione in mora, comunicazioni di preavviso intervento sul contatore, sospensione della fornitura o riduzione della potenza o interruzione della fornitura, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nonché i seguenti oneri, salvo il maggior danno: **(a)** 5 (cinque) Euro per ciascun sollecito scritto o telefonico; **(b)** 15 (quindici) Euro per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copertura di spese vive, spese di lavorazione, spese di gestione amministrativa della pratica, etc.). Lo stesso importo è dovuto nel caso di costituzione in mora non finalizzata alla sospensione della somministrazione; **(c)** 10 (dieci) Euro a titolo di spese amministrative per ciascun piano di rientro concordato con il Cliente; **(d)** tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Romeo, maggiorati di un importo pari a 23 (ventitré) Euro a titolo di spese amministrative; **(e)** tutti i costi dell'intervento tecnico di riattivazione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Romeo, maggiorati di un importo pari a 23 (ventitré) Euro a titolo di spese amministrative.

10.6 Tutti gli importi sopra indicati al punto 10.5 sono da considerarsi al netto di IVA che sarà applicata, ove dovuta, al Cliente. È fatta comunque salva la facoltà di Romeo di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 (Diffida ad adempiere) del c.c. e di ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento. In caso di non fattibilità dell'intervento di interruzione dell'alimentazione, Romeo si riserva di risolvere il contratto di fornitura e richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità

a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del POD/PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi presso il POD/PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In caso di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione di un PDR, Romeo sarà tenuta a trasmettere al Distributore, se richiesto da quest'ultimo: i. copia delle bollette non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione; iii. copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv. copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. **10.7** A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza. **10.8** Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore.

10.9 Nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza di cui al precedente art. 10.2, punti 2. e 3., avvenga in assenza dell'invio della comunicazione di costituzione in mora ai sensi del precedente art. 10.1, Romeo corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro. **10.10** In relazione alle procedure di riduzione potenza e/o sospensione cui al precedente art. 10.2, punti 2. e 3., Romeo corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro, in ipotesi di: i) mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) mancato rispetto del termine minimo tra il termine ultimo di pagamento e la data di richiesta di sospensione della fornitura all'Impresa di Distribuzione. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta. Qualora l'importo della prima bolletta sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico di cui sopra, la fatturazione dovrà indicare il credito a favore del cliente, il quale dovrà essere detratto dalle successive bollette sino ad esaurimento del credito o, alternativamente, corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l'indennizzo automatico, se dovuto, dovrà essere corrisposto al cliente finale entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione della fornitura o, per le sole forniture di energia elettrica, della riduzione della potenza.

10.11 In ogni caso, **la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi**:

- Qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi;
- Qualora il Cliente finale abbia comunicato a Romeo l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall'art. 10.2;
- Qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Romeo e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- Qualora Romeo non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore o relativo all'emissione di bollette contenenti importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo, o sia relativo all'emissione di bollette contenenti importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
- Qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

10.12 Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto **Sistema Indennitario** di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del cliente inadempiente tramite il corrispettivo di morosità CMOR. Nel caso in cui il suddetto corrispettivo CMOR, derivante da pregressa morosità del Cliente finale nei confronti dei precedenti Fornitori, venga addebitato a Romeo, lo stesso avrà diritto di addebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile, oltre ad applicare un importo pari ad 35 (trentacinque) Euro a titolo di contributo spese amministrative per la gestione della pratica e di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche per il mancato pagamento, da parte del Cliente, delle somme relative a tali crediti. **10.13** Nel caso in cui Romeo, in seguito alle attività di accertamento di cui all'art. 10.2, dovesse accertare delle irregolarità degli impianti del Cliente, potrà richiedere la sospensione della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità. In ogni caso, Romeo provvederà a comunicare anticipatamente al Cliente la rilevazione delle menzionate irregolarità, con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per la sospensione della somministrazione. Durante tale periodo il Cliente potrà contestare l'irregolarità rilevata e Romeo si impegna a verificarne la fondatezza prima di procedere alla richiesta di sospensione della somministrazione. Rimane inteso che la sospensione può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tutti questi casi, Romeo provvederà all'emissione di bollette sulla base di ricostruzione dei consumi effettuata dalla Distributore che il Cliente sarà tenuto a pagare salvo poi eventualmente rivalersi sullo stesso Distributore. **10.14** Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Romeo nei seguenti casi: (a) una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto; (b) il Cliente non ottemperi alla richiesta di pagamento; (c) in caso di manomissione e/o rottura dei sigilli del Contatore o di prelievo fraudolento da parte del Cliente; (d) violazione dell'art. 2.6 per usi del gas naturale e/o dell'energia elettrica diversi da quelli pattuiti; (e) mancato o ritardato pagamento di una o più bollette anche non consecutive; (f) mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia o del deposito cauzionale di cui all'art. 11; (g) il Cliente non comunichi correttamente il pro-

prio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; (h) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di Subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso; (i) ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente nelle modalità indicate all'articolo 5.4 della facoltà di Romeo di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'articolo 17- ter del DPR 633/72 e ss.mm.ii. nonché relative disposizioni attuative; (j) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l'errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro incoerenza con l'intestatario del conto, l'errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto, resta inteso che la medesima condizione verrà applicata anche agli ulteriori metodi di pagamento ricorrenti, qualora previsti nelle CTE; (k) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dall'Impresa di Distribuzione, mancato pagamento di quanto richiesto dall'Impresa di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro; (l) nel caso in cui venga meno il metodo di pagamento scelto in fase di sottoscrizione e il Cliente non scelga un diverso metodo di pagamento previsto all'interno delle CTE già sottoscritte; (m) violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dall'articolo 8 per esclusivi fatti, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo; (n) il Cliente di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 non utilizzi, ai fini del pagamento, gli strumenti indicati nella medesima norma; (o) nel caso di voltura con cambio fornitore, l'indicazione in fase di stipula di una data di decorrenza successiva al sessantesimo giorno solare successivo alla data di stipula. Romeo potrà rinunciare a una o più delle suddette clausole risolutive, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. **10.15** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Romeo, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: a) revoca dell'autorizzazione di Romeo alla vendita di gas naturale e/o energia elettrica; b) risoluzione, per qualsiasi causa, del contratto di trasporto dell'energia elettrica o di distribuzione gas rispettivamente con il Distributore elettrico e gas; c) riduzione o ritiro di eventuali fidi o strumenti di garanzia e/o tutela del credito rilasciati a Romeo da parte di soggetti terzi specializzati, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali; d) perdita di efficacia dei contratti con il Trasportatore gas; e) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 16 per l'intera somministrazione; f) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con la sola eccezione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti; g) relativamente alla somministrazione di gas naturale, qualora la media su tre giorni consecutivi del delta tra prezzo Psbil e PSV day ahead sia pari o superiore a 26 €/MWh, intendendosi: per "Psbil" il prezzo di sbilanciamento in acquisto espresso in €/MWh, pubblicato giornalmente nel sito www.mercatoelettrico.org alla sezione "Dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento"; PSV day ahead il prezzo "Offer" espresso in €/MWh della quotazione giornaliera 'PSV Gas €/MWh' valida per tutti i giorni del Mese di Prelievo, pubblicata nel report 'Geo- Italian Gas & Power' di Alba Soluzioni, per ogni giorno lavorativo (per ogni giorno lavorativo - calendario italiano - verrà utilizzato il prezzo day ahead pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; per ogni giorno non lavorativo verrà utilizzato il prezzo "Weekend" pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente). Romeo potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive e non intendere risolto il Contratto, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. **10.16** In tutti i casi di **cessazione anticipata del Contratto**, fermo restando l'impegno di Romeo a recedere tempestivamente dagli accordi con l'Impresa di Distribuzione, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore dovesse pretendere da Romeo a seguito della risoluzione anticipata.

11. GARANZIA DEI PAGAMENTI

11.1 Qualora il metodo di pagamento contrattualmente pattuito non sia l'addebito diretto SEPA (SDD) o l'addebito su carta di credito o altra forma di pagamento automatico e/o il pagamento secondo tali modalità non vada a buon fine, Romeo ha la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del corretto adempimento.

11.2 I livelli di deposito cauzionale sono determinati nella seguente misura: (a) per i Punti di Prelievo di energia elettrica: 11,50 (undici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; (b) per ciascun Punto di Riconsegna di gas naturale: i. 30,00 (trenta/00) euro per i PDR con consumi annui inferiori a 500 Smc; ii. 90,00 (novanta/00) euro per i PDR con consumi annui compresi tra 501 Smc e 1.500 Smc; iii. 150,00 (centocinquanta/00) euro per i PDR con consumi annui compresi tra 1.501 Smc e 2.500 Smc; iv. 300,00 (trecento/00) per consumi annui superiori a 2.500 Smc.

11.3 L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, dello stato del Cliente ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Inoltre, l'ammontare del deposito cauzionale di cui a punto 11.2 potrà essere raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) Romeo abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta; b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 11.2 che precede e Romeo abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante

l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo in bolletta.
11.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette insolute, maggiorato degli interessi legali maturati, con la bolletta di chiusura del Contratto senza necessità che il Cliente presenti alcun documento che ne attesti il rilascio.

12. CONDIZIONI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS:

12.1 Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Romeo i corrispettivi descritti nel dettaglio nell'allegato CTE dell'Offerta prescelta.
12.2 Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione di indici o componenti tariffarie richiamate nelle CTE, Romeo individuerà nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi. Nel caso in cui i provvedimenti eventualmente richiamati nelle CTE dovessero diventare inefficaci, Romeo applicherà le componenti economiche previste da tali provvedimenti, fino a che gli stessi non saranno sostituiti. Nel caso in cui, secondo la regolazione vigente, tali variazioni non possano essere automaticamente applicate, Romeo provvederà ad inviare una comunicazione al Cliente ai sensi dell'art. 16.2. **12.3** I corrispettivi per la fornitura di Energia Elettrica descritti nelle CTE sono fissati al netto di imposte, accise, IVA e di qualsiasi altro eventuale onere fiscale applicabile al Contratto gravante sulla somministrazione di energia elettrica. **12.4** Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione dell'Impresa di Distribuzione, relativi all'uso di uno o più Punti di Prelievo, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, Romeo ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nella Proposta di Contratto con riferimento all'uso della fornitura, e dichiara di conoscere le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, Romeo potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano all'Impresa di Distribuzione, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, Romeo darà prevalenza al dato risultante all'Impresa di Distribuzione. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante all'Agenzia delle Entrate o altra Amministrazione finanziaria, inviando a Romeo una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti o inviando il certificato di residenza. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile Romeo effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. Il requisito della residenza rileva sia a fini tariffari che fiscali; per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare immediatamente Romeo nel caso di inapplicabilità o perdita di tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse essere condivisa, Romeo potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.
12.5 Per la somministrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Romeo i corrispettivi descritti nel dettaglio nell'allegato CTE dell'Offerta prescelta.
12.6 La quantificazione dei quantitativi di gas naturale somministrato al Cliente ai fini di fatturazione verrà effettuata utilizzando come unità di misura il Metro Cubo alle condizioni standard (Smc), ossia a una temperatura di 15° C e alla pressione assoluta di 0,101325 Mpa (1,01325 bar). Nel caso di Punti di fornitura allacciati a una rete di distribuzione del gas naturale il cui Contatore non sia dotato di strumentazione che permetta la correzione elettronica della misura alle condizioni standard, ai quantitativi di gas naturale somministrato ai sensi del Contratto sarà applicato un coefficiente correttivo ("Coefficiente C"), determinato dall'impresa di Distribuzione secondo la RTDG, che riporterà il consumo rilevato dallo strumento di lettura alle condizioni standard, secondo le previsioni regolamentari di volta in volta applicabili. **12.7** Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione di indici o componenti tariffarie richiamate nelle CTE, Romeo individuerà nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi. Nel caso in cui i provvedimenti eventualmente richiamati nelle Condizioni Economiche dovessero diventare inefficaci, Romeo applicherà le componenti economiche previste da tali provvedimenti, fino a che gli stessi non saranno sostituiti. Nel caso in cui, secondo la regolazione vigente, tali variazioni non possano essere automaticamente applicate, Romeo provvederà ad inviare una comunicazione al Cliente ai sensi dell'art. 16.2.
12.8 I corrispettivi per la fornitura di Gas Naturale descritti nelle CTE sono fissati al netto di imposte, accise, IVA e qualsiasi altro eventuale onere fiscale applicabile al Contratto gravante sulla somministrazione di gas naturale. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se versati da Romeo.

13 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

13.1 Le eventuali richieste di intervento e/o prestazioni inerenti al Contatore e dei PdF oggetto del presente Contratto, devono essere indirizzate a Romeo, la quale le inoltrerà alla Società di Distribuzione di competenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, subentri e volture. Il Cliente riconoscerà a Romeo, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, l'importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, oltre che gli oneri di gestione per un importo di:
- **€ 23,00** (ventitré/00 euro) più iva per pratiche standard (senza preventivo spesa);
- **€ 35,00** (trentacinque/00 euro) più iva per pratiche complesse a preventivo.

Romeo si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. Romeo per ciascun sito contrattualizzato, provvederà, in assenza di relativa richiesta di modifica tramite ap-

posita modulistica, ad allineare i dati fiscali nel caso in cui dovessero risultare incongruenti tra quanto riportato contrattualmente e quanto risultante sul SII, applicando il contributo dell'onere di gestione pari ad € 23,00 (ventitré/00 euro) più iva. **13.2** Il Cliente dichiara di essere consapevole che gli sarà addebitato ogni onere o costo connesso alla variazione delle informazioni di anagrafica presenti sul SII che si rendesse necessaria senza possibilità di sollevare alcuna eccezione in merito nei confronti di Romeo.

14. DIRITTI E TRIBUTI

14.1 Romeo assoggetta a IVA la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ed esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e dell'addizionale sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente in appositi allegati fiscali al presente Contratto. Copia della suddetta modulistica è disponibile sul sito internet di Romeo al seguente indirizzo https://www.romeoenergy.it. Romeo effettuerà le opportune dichiarazioni fiscali e procederà, previa espressa dichiarazione del Cliente e in applicazione di quanto previsto nella Proposta di Contratto, a effettuare i dovuti versamenti all'Amministrazione Finanziaria competente, secondo la normativa di volta in volta applicabile. **14.2** Nel caso in cui non sia stata sottoscritta la Proposta di Contratto, o non sia stato correttamente compilato e/o corredato della documentazione necessaria, Romeo applicherà le imposte sulla fornitura nella misura massima prevista per legge.
14.3 Qualora il Cliente richieda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al n. 103 della parte III della tabella A, allegata al DPR 633/72, dovrà fornire sottoscritte le dichiarazioni di cui alla Proposta di Contratto. Qualora il Cliente soddisfi i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale (titolato all'acquisto senza applicazione dell'imposta) dovrà inviare la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate sulla base della normativa pro tempore in vigore. Sarà cura di Romeo verificare all'interno della propria area del cassetto fiscale la presenza delle lettere d'intento. In ogni caso, verrà applicata l'aliquota IVA ordinaria fino a visione da parte di Romeo della/e relativa/e dichiarazione/i. Ove il Cliente sia un partecipante o un rappresentante di un Gruppo Iva ai sensi dell'art. 70-bis del DPR 633/72, si obbliga a comunicare tempestivamente via PEC la data di adesione e la data di eventuale fuoriuscita dal Gruppo Iva. Ai fini accise, Romeo esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente alla sottoscrizione del Contratto e/o in allegato alla Proposta di Contratto.
14.4 Qualora il Cliente benefici di eventuali agevolazioni per le accise sulla fornitura del gas naturale e/o dell'energia elettrica, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica e tutta la documentazione connessa prevista dalla normativa pro tempore in vigore ai fini della concessione dell'agevolazione per le accise. In assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, Romeo considererà il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti al Cliente come utilizzati per usi che non prevedono agevolazioni e addebiterà di conseguenza l'accisa e le relative addizionali in misura ordinaria.
14.5 Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica, dovrà fornirne dichiarazione, appositamente sottoscritta, all'atto della sottoscrizione del Contratto e/o nella Proposta di Contratto relativo/a all'applicazione dell'accisa sul gas naturale e/o dell'energia elettrica, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. Il beneficio dell'uso industriale e/o delle agevolazioni/esenzioni si esplica solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta/dichiarazione del Cliente.
14.6 Nel caso in cui sussistano utilizzi dell'energia elettrica e/o di gas naturale soggetti contemporaneamente a diverse aliquote fiscali, l'applicazione dell'aliquota differenziata verrà effettuata da Romeo sulla base di apposita comunicazione ricevuta dal Cliente entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di prelievo e contenente dettaglio del valore mensile dei quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale, distinti per ciascuna delle diverse aliquote (a mero titolo esplicativo: industriale, civile, esente, ecc.). **14.7** Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne Romeo da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei tributi e degli altri oneri fiscali determinati sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente a Romeo. **14.8** Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

15. IMPIANTI E VERIFICHE

15.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il PdF.
15.2 Il Cliente deve garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso senza che questo provochi disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica. A tal fine Romeo può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente.
15.3 Romeo non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Contatore. Romeo si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a sua disposizione affinché il Cliente possa tutelare i propri diritti nei confronti dei soggetti responsabili. **15.4** Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Romeo eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo Romeo, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'art. 16.2. **15.5** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi installati presso l'utenza e dovrà comunicare tempestivamente a Romeo qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, ma solamente dall'Impresa di Distribuzione per mezzo di propri incaricati. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, l'Impresa di Distribuzione, anche su segnalazione di Romeo, può procedere alla sospensione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di

sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente. **15.6** Il Cliente consente a Romeo, all'Impresa di Distribuzione e/o ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas naturale fraudolenti, nonché per consentire all'Impresa di Distribuzione di disalimentare il PdF in caso di inadempimento del Cliente. **15.7** Le Parti hanno il diritto di richiedere all'Impresa di Distribuzione, in contraddittorio tra loro, la verifica del Contatore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta a Romeo che provvederà a inoltrarla all'Impresa di Distribuzione. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente. Il costo dell'intervento verrà addebitato al Cliente qualora, a seguito della verifica, il Contatore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dall'impresa di Distribuzione, il Contatore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore stesso che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. L'esito della verifica e l'eventuale ricostruzione dei consumi saranno comunicati da Romeo al Cliente. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini della ricostruzione dei consumi effettuata dall'Impresa di Distribuzione. Romeo provvederà, di conseguenza, ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute dal Cliente. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO, RINNOVI ED EVOLUZIONI AUTOMATICHE

16.1 Le disposizioni imperative di carattere normativo e regolamentare che comportino modifiche o integrazioni del Contratto, si inseriranno automaticamente e di diritto nel Contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c. **16.2** Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del CCC, è facoltà di Romeo variare unilateralmente le condizioni contrattuali per giustificato motivo, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni del quadro normativo o regolamentare applicabile al Contratto, dei presupposti economici sulla base dei quali sono state formulate le CTE e contrattuali, ovvero mutamenti significativi degli scenari economici nel mercato energetico tali da incidere sensibilmente sul rapporto contrattuale e sul bilanciamento delle obbligazioni in esso dedotte. **16.3** Tali modifiche saranno comunicate al Cliente in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole preventivamente accettato da parte del Cliente, come successivamente specificato, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. In caso di variazione unilaterale delle CTE che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi il termine di preavviso potrà essere non inferiore ad un (1) mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. A fronte di tale comunicazione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6. Tale recesso produrrà i propri effetti alla data di efficacia dell'eventuale cambio fornitore o della disalimentazione del/i Punto/i di Prelievo/Riconsegna. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro un termine utile al cambio fornitore o alla cessazione della fornitura con efficacia antecedente a quella di decorrenza delle variazioni unilaterali proposte, le stesse si intenderanno accettate. Romeo informerà delle modifiche contrattuali secondo le seguenti modalità: (a) tramite messaggio in bolletta nel caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto; (b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera (a) con notifica inviata tramite posta elettronica e caricamento della comunicazione nell'Area Personale del Sito Web; (c) nei casi diversi da quelli indicati alla lettere (a) e (b) tramite invio della comunicazione al recapito indicato contrattualmente. **16.4** La comunicazione da parte di Romeo non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico. In tal caso il Cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. **16.5** Qualora le CTE prevedano uno specifico periodo di applicazione e la possibilità di rinnovo, anche tacito alle medesime condizioni, i successivi rinnovi saranno disciplinati secondo quanto indicato nelle medesime CTE in conformità all'art. 13 del CCC e ss.mm.ii. In particolare, Romeo invierà una comunicazione scritta al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole preventivamente accettato dallo stesso, in modo tale che pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti CTE, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. Tale comunicazione non potrà essere trasmessa in bolletta o all'interno di comunicazioni di altra natura, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto. Romeo informerà il Cliente del rinnovo delle CTE con notifica inviata tramite posta elettronica all'indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero tramite invio della comunicazione al recapito indicato contrattualmente. Anche in tal caso, a fronte di tale comunicazione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6. Tale recesso produrrà i propri effetti alla data di efficacia dell'eventuale cambio fornitore o della disalimentazione del/i Punto/i di Prelievo/Riconsegna. **16.6** Qualora le CTE prevedano, nell'arco di 12 (dodici) mesi, un'evoluzione automatica delle stesse che comporti un aumento dei corrispettivi unitari determinati da Romeo, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore provvederà a comunicare l'evoluzione automatica in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza

dell'evoluzione, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. **16.7** Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni per i quali non siano state osservate le prescrizioni sopra riportate non troveranno applicazione, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti nel Contratto. Nei casi in cui le variazioni unilaterali e i rinnovi con modifica non trovino applicazione continuano ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte. **16.8** Romeo erogherà un indennizzo automatico di valore pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso così come esplicitati ai precedenti commi 16.3, 16.5 e 16.6. Resta inteso che Romeo applicherà gli importi dell'indennizzo così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.
16.9 Il Cliente ha inoltre facoltà di richiedere l'opzione di cambio piano tariffario durante il periodo di validità delle condizioni economiche in essere, previa accettazione da parte di Romeo Energy e a fronte del pagamento dell'importo di Euro 35,00 (Trentacinque/00). La relativa richiesta dovrà essere presentata in forma scritta direttamente al Fornitore. I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per trasmettere la richiesta sono i seguenti: a mezzo raccomandata, Romeo Energy S.r.l. - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami - C.da Sant'Irene Z.I. 87064 Corigliano-Rossano (CS); a mezzo mail servizioclienti@romeoenergy.it ; sul sito Web (registrandosi all'Area Personale). Romeo Energy sottoporrà al Cliente una nuova offerta/tariffa tra quelle disponibili al momento della richiesta.
La nuova offerta sarà attivabile a decorrere dal mese successivo alla data di accettazione, qualora quest'ultima venga trasmessa entro il giorno 10 di ciascun mese; le accettazioni pervenute successivamente a tale termine comporteranno l'attivazione dalla prima data utile successiva. La validità e il periodo di applicazione dell'offerta saranno quelli espressamente indicati nella proposta stessa.

17. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI A ROMEO, FORZA MAGGIORE

17.1 In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera ARERA 574/2013/R/gas; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. **17.2** La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Romeo non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili a Romeo. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdF del Cliente alla rete elettrica). **17.3** Romeo si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Romeo non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Romeo.

18. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

18.1 Le caratteristiche dell'energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, Romeo, in qualità di società esercente l'attività di vendita ai clienti finali, pertanto, estranea all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dall'Impresa di Distribuzione, né per disservizi o manutenzioni sulla rete. Romeo si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. **18.2** Romeo non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o dell'Impresa di Distribuzione e guasti del Contatore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Contatore. **18.3** Romeo non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
18.4 In ogni caso Romeo non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati da Romeo, salvo che siano imputabili a Romeo a titolo di dolo o colpa grave.

19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, RECLAMI E PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

19.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: Romeo Energy S.r.l. - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami - C.da Sant'Irene Z.I. 87064 Corigliano-Rossano (CS); Servizio Clienti 0983 031636 da rete mobile al costo per il Cliente in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico; E-mail servizioclienti@romeoenergy.it; Sito Web (registrandosi all'Area Personale). Romeo comunica sulla bolletta e sul Sito Web i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. **19.2** Eventuali reclami possono

essere inviati dal Cliente: ai recapiti indicati in bolletta e sul Sito Web; all'indirizzo Romeo Energy S.r.l. - C.da Sant'Irene Z.I. 87064 Corigliano-Rossano (CS); tramite il form online disponibile sul Sito Web nella sezione "Reclami" e all'interno dell'Area Personale. Qualora il Cliente utilizzi l'indirizzo di posta sopra riportato per un reclamo, la relativa comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. Per la redazione dei reclami il Cliente potrà farsi assistere anche da associazione dei consumatori. **19.3** Eventuali aggiornamenti dei canali di contatto saranno pubblicati sul Sito Web.
19.4 Il Cliente, a seguito di mancata risposta di Romeo ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico (www.sportelloperilconsumatore.it), per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Cliente ha altresì la possibilità di ricorrere alle ulteriori procedure volontarie di composizione stragiudiziale per la risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, resta ferma la possibilità per il Cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
19.5 Romeo, relativamente alle procedure stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori riguardanti contratti di vendita o di servizi on line, è iscritta alla piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), accessibile attraverso il link www.ec.europa.eu/od.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Romeo della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. **20.2** La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Romeo per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza. **20.3** È fatta salva la possibilità che Romeo liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a Romeo dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdF del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario. **20.4** Il Creditore si riserva la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente Contratto a società di factoring o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), senza necessità di preventivo consenso del Cliente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Il trattamento dei dati personali del Cliente, ai fini e/o nel contesto del Contratto, avverrà nel rispetto della normativa Privacy. Il titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è Romeo Energy S.r.l. con sede legale in Contrada Sant'Irene Z.I., 87064 Corigliano-Rossano (CS). Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla normativa Privacy nei limiti ivi stabiliti, tra cui in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché, qualora il trattamento sia basato sul consenso del Cliente, il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Il testo completo dell'Informativa Privacy è reso disponibile come documento del Contratto e sul Portale. Romeo potrà inoltre fornire ulteriori informative di dettaglio in corrispondenza di specifici trattamenti di dati personali del Cliente nel contesto del Contratto.

22. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS E ENERGIA ELETTRICA

: La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Romeo rende disponibile sul proprio Sito WEB informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas.

23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

23.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
23.2 Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Castrovillari.

24. DISPOSIZIONI VARIE

24.1 In caso di conflitto tra i contenuti contrattuali della Proposta di Contratto rispetto alle presenti CGF e alle CTE,

prevale il primo. Inoltre, in caso di conflitto tra i contenuti delle CGF e delle CTE, prevalgono i contenuti di queste ultime. **24.2** Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.
24.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra Romeo e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto all'art. 16, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da Romeo e dal Cliente. Romeo si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo di canali alternativi. **24.4** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Romeo. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di Romeo. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Romeo, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto. **24.5** Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che qualora ricada in una delle condizioni di vulnerabilità previste dal D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha diritto di identificarsi come tale e scegliere la fornitura nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas da parte di Romeo a condizioni contrattuali ed economiche definite da ARERA. **Dichiara inoltre di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali di mercato libero previste dal Contratto, e che le suddette condizioni contrattuali ed economiche gli sono state offerte da Romeo**.

25. ASSICURAZIONE CLIENTE FINALE

25.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti gas, valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Delibera ARERA 85/2024/R/gas e ss.mm.ii. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: i) i Clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); ii) i consumatori per autotrazione. **25.2** Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del PDR (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti finali.
25.3 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. Per la denuncia del sinistro è necessario rivolgersi al Comitato italiano Gas al numero verde 800.929.286 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.

26. RILASCIO DEI PERMESSI, DELLE CONCESSIONI PER IL GAS E CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'accettazione della Proposta da parte di Romeo, di cui al precedente Art. 2, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Romeo per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del c.c., senza che possa essere posto a carico di Romeo alcun onere.